



MARIA FRANCESCA SERRA*

IL NUOVO (E ANCORA CONTROVERSO) ASSETTO DEL VINCOLO SPORTIVO**

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La natura del vincolo sportivo e i dubbi di legittimità. – 3. Il nuovo lavoro sportivo e il vincolo. – 4. Le questioni ancora controverse: il “tesserato in generale”. – 5. Ulteriori considerazioni sulla nuova configurazione del vincolo.

1. Premessa

La riforma del settore sportivo, come più volte abbiamo sottolineato¹, ha segnato una svolta importantissima. I temi affrontati, nell’ottica di base dell’adeguamento del sistema sportivo alle mutate esigenze sociali e pratiche, hanno toccato ambiti importanti da tempo ancorati a periodi storici e a concezioni dello sport non più attuali.

Il riferimento – oramai più che noto – è, ad esempio, alla riconfigurazione e semplificazione dell’impianto societario, inquadrato ora in termini di impresa, seppur *sui generis*, e alla riqualificazione del lavoro sportivo in termini sostanziali². Ma è anche e soprattutto quello alla rivisitazione dell’istituto del vincolo sportivo. Tale ultima previsione è coerente con il lavoro sportivo riformato e si pone sulla scia del rilancio dello sport come valore e diritto, anche a livello costituzionale³.

Scegliamo il termine “rivisitazione” volutamente. Seppur nei decreti e nei regolamenti si parli di “abolizione”, nella pratica non sembra potersi sposare del tutto questa scelta terminologica. Le scelte statutarie operate dalle Federazioni sul punto, infatti, non sono

* Docente a contratto di Diritto sportivo – Università degli Studi Niccolò Cusano; Assegnista di ricerca – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

** Contributo sottoposto a *peer review*.

¹ Sia consentito il rinvio a M.F. SERRA, *La Riforma dello sport tra luci e ombre e un futuro incerto*, in *Lancillotto e Nausicaa*, 2021; EAD., *2022 ai blocchi di partenza*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, n. 1/2022; EAD., *La Riforma del lavoro sportivo*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, n. 2/2023. Sul tema, naturalmente, sono stati molti gli interventi. Per una ricostruzione si suggerisce la consultazione di G. TOSCANO (a cura di), *La riforma dello sport*, in *RDES*, Collana della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, due tomi, 2024, con prefazione di Giovanni Malagò e Salvatore Civale.

² Si ricorda, infatti, che la L. 91/81 aveva disciplinato il professionismo sportivo, lasciando all’autonoma scelta delle Federazioni l’istituzione o meno del relativo settore professionistico (art. 2), così delimitando l’ambito di applicazione soggettivo della legge stessa.

³ Si ricorda, in proposito, la modifica dell’art. 33 Cost. (L. Cost. 26 settembre 2023, n. 1, *Modifica dell’art. 33 Costituzione in materia in attività sportiva*, in G.U. 7 ottobre 2023, n. 235), con cui lo sport è stato finalmente costituzionalizzato come diritto e valore. Sul punto, si vedano le osservazioni della scrivente in *Il nuovo diritto allo sport*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, n. 3/2023.

tutte uniformi e non tutte muovono nel senso pieno della abolizione. Non deve stupire questo, perché, come osservato altrove⁴, sradicare completamente un istituto cardine del sistema sportivo non è questione di immediata e semplice soluzione.

2. La natura del vincolo sportivo e i dubbi di legittimità

È ben noto che il vincolo sportivo si sostanzia in quel rapporto che si instaura tra un atleta non professionista e la società o associazione sportiva che per prima ne ha effettuato il tesseramento. In base a tale rapporto, l'atleta si obbliga, per un determinato periodo di tempo, a prestare la propria attività sportiva solo ed esclusivamente in favore di tale società/associazione, senza possibilità - o, comunque, non senza difficoltà - di cambiare prima del termine del periodo stabilito dal vincolo.

La natura del vincolo sportivo è, da sempre, al centro di accesi dibattiti⁵. Sono decisamente superate le interpretazioni che in tempi passati inquadravano il vincolo nell'ambito del patto di non concorrenza tra i sodalizi (art. 2125 c.c.)⁶, o lo ritenevano un diritto reale⁷, o un bene immateriale della società⁸. La Cassazione lo qualificava come bene giuridico⁹, altri, invece, suggerivano di ricondurlo alle vicende del contratto di lavoro sportivo subordinato, considerandolo come rinuncia al recesso unilaterale¹⁰ o definendolo espressione del dovere di fedeltà del prestatore di lavoro¹¹. Si è anche parlato di contratto

⁴ EAD., *Il nuovo diritto allo sport, op. ult. cit.*

⁵ Molto vasta la discussione sul vincolo sportivo nella sua evoluzione. Cfr. A. DE SILVESTRI, *Potestà genitoriale e tesseramento minorile*, in *Riv. dir. sport.*, 1991; AA.VV., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, Pordenone, 2000; Cfr. A. DE SILVESTRI, *Il contenzioso tra pariordinati nella Federazione Italiana Gioco Calcio*, in *Riv. dir. Sport.*, 3-4, 2000, pp. 520 ss.; P. LOMBARDI, *Il vincolo degli atleti nel diritto dello sport internazionale*, in AA.VV., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, Pordenone, 2002, pp. 97 ss.; P. MORO, *Questioni di diritto sportivo: casi controversi nell'attività dilettanti*, Pordenone, 2002; ID., *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *RDES*, 2005; A. BELLOMO, *Disciplina e funzionalità del c.d. scioglimento del vincolo sportivo*, in *Giustiziasportiva.it*, 2005; D. ZINNARI, *Percorsi dottrinali in tema di vincolo sportivo*, in *Giustiziasportiva.it*, 2005; ID., *Atleti dilettanti, sportivi non professionisti?*, in *Giustiziasportiva.it*, 2007; M. COLUCCI-M.J. VACCARO (a cura di), *Vincolo sportivo e indennità di formazione. I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard*, Bruxelles-Salerno, 2010, al quale si rimanda anche per una panoramica sulle regolamentazioni nelle Federazioni. In seguito alla riforma numerosi sono stati gli interventi sul tema. Tra gli altri vedi C.S. SAGLIMBENE, *Il vincolo sportivo: Genesi, analisi e prospettive alla luce della recente riforma dell'ordinamento sportivo*, in *RDES*, 2021, 3, pp. 5 ss.; M. COLUCCI-P. PALOMBI, *Il vincolo sportivo e la sua (irreversibile) abolizione: Considerazioni sull'istruttoria dell'AGCM nel caso della FIPAV*, in *RDES*, 2022, pp. 23 ss. e ID., *Le indennità di formazione a seguito dell'abolizione del vincolo sportivo* (The training compensation following the abolition of the "vincolo sportivo"), in *RDES*, 2023, pp. 41 ss. e in G. TOSCANO (a cura di), *La riforma dello sport*, cit., tomo I, pp.137 ss.; M. MARZOLLA, *L'abolizione del vincolo sportivo per il dilettantismo. Una novità rivoluzionaria introdotta dal D.lgs n. 36/2021*, in *Giustizia sportiva.it*, 2023, 2.

⁶ F. PAGLIARA, *La libertà contrattuale dell'atleta professionista*, in *Riv. dir. sport.*, 1990, 12, e, in giurisprudenza, Cass., 2 aprile 1963, n. 811, in *Giust. civ.*, 1963, p. 196. Per P. DI NELLA, *La tutela della personalità dell'atleta*, in *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Napoli, 2009, p. 115, si dovrebbe parlare in termini di patto di esclusiva.

⁷ W. CESARINI SFORZA, *Diritto del lavoro e diritto sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1970, pp. 35 ss. Ma cfr. Trib. di Pordenone, 12 aprile 1995, n. 67; Cfr. anche TAR Lazio, sez. terza ter, sent. n. 4103/2003, (caso Pollini), "la concezione che considerava l'atleta come 'proprietà' della società appare assolutamente arcaica sotto il profilo dell'equità sostanziale".

⁸ R. NICOLÒ, *Struttura giuridica del rapporto tra associazione calcistica e i propri giocatori*, in *Riv. giur. lav.*, 1952, p. 208, e App. Bologna, 26 aprile 1962, in *Giust. it.*, 1962, p. 309. Cfr. anche C. SMURAGLIA, *Il vincolo tra atleti e società*, in *Riv. dir. sport.*, 1966, p. 129. Come bene giuridico lo inquadra Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, in *Giust. civ.*, 1982, p. 2412.

⁹ Cass., 5 aprile 1993, n. 4063, in *Foro it.*, 1994, I, 136.

¹⁰ G. NICOLINI, *Collocamento e lavoro sportivo*, in *N.L.C.C.*, 1979, pp. 417 ss.

¹¹ P. BARILE, *La Corte di giustizia della comunità europea e i calciatori professionisti*, in *Giur. it.*, I, 1977. Cfr. anche Cass., 2 aprile 1963, n. 811.

associativo aperto¹² ma, sul punto, occorre ricordare che l'associazionismo sportivo ha natura del tutto particolare¹³. Il dibattito sulla natura di questo istituto, inoltre, si accompagna ai – e si complementa con i – dubbi relativi alla sua legittimità, alimentati anche dalla circostanza che la regolamentazione del vincolo è stata da sempre rimessa all'autonomia delle Federazioni, le quali, dunque, sono state - e sono, seppur nel mutato assetto dell'istituto - libere di determinarne anche contenuti, durata e condizioni, creando differenze di disciplina evidenti tra i diversi sport.

Tanto per cominciare, in proposito, il primo dubbio di legittimità è stato quello relativo alla durata. Si ricorda che il vincolo, nella sua veste iniziale, era previsto a tempo indeterminato, con l'ovvia conseguenza dell'impossibilità “a vita”, per l'atleta, di scegliere liberamente come esercitare la propria attività sportiva¹⁴. Tale impostazione è mutata con previsione di limiti di durata¹⁵, la cui determinazione è stata rimessa, come detto, all'autonomia delle Federazioni. Ma anche a seguito di tale “correzione”, i dubbi non si sono azzerati. Il vincolo ha sì assunto durata limitata nel tempo, ma tale durata è stata rimodulata in maniera variabile e basata sul raggiungimento di determinate soglie di età, fino al suo completo scioglimento (“traguardo” da conseguirsi molto in là con gli anni per la maggior parte delle Federazioni sportive). Sono state anche regolamentate condizioni e modalità di svincolo, prevedendo la corresponsione, in favore della società/associazione di un *quantum* a titolo di indennità e premio di formazione. Tuttavia, si è scelto di ancorare la determinazione di tali indennità e premi a parametri prestabiliti che tenessero conto dell'età dell'atleta, della categoria raggiunta e della durata della permanenza in tale categoria¹⁶.

¹² Sul tema del contratto aperto cfr. G. OSTI, voce *Contratto*, in *Noviss. Dig. it.*, IV, Torino, 1960, pp. 520-521; F. MESSINEO, voce *Contratto plurilaterale e contratto associativo*, in *Enc. Dir.*, X, Milano, 1962, p. 142; G. GABRIELLI, *Sui contratti necessariamente aperti*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1982, pp. 557 ss.; F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, vol. II, tomo I – *Obbligazioni in generale-Contratti in generale*, Padova, 1993, p. 170; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, II ed., Milano, 2000, p. 243; P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, cit., il quale ricorda, p. 62, che in dottrina gli interpreti più attenti alla prassi hanno assimilato il fenomeno del vincolo a tempo indeterminato al contratto associativo aperto “denunciandone l'invalidità proprio su piano della manifestazione di volontà negoziale per contrasto con la libertà dell'attività sportiva” e rimanda a A. DE SILVESTRI, *Il contenzioso tra pariordinati nella Italiana Giuoco Calcio*, cit., p. 503 ss.

¹³ Sul punto vedi A.M. GAMBINO-V. OCCORSIO, *La riforma delle società sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 2021, 2, p. 269 ss. M. COLUCCI (coordinatore), *Il fenomeno dell'associazionismo sportivo*, in G. TOSCANO (a cura di), *La riforma dello sport*, cit., pp. 71 ss.

¹⁴ Inizialmente, l'intento era quello di tutelare i club e garantire la sopravvivenza dei vivai. *La ratio* iniziale, quindi, potrebbe anche non essere considerata del tutto errata: si cercava di salvaguardare l'operato dei club che sull'atleta investivano tempo e risorse e si garantiva anche una certa “fedeltà” dell'atleta al sodalizio.

¹⁵ Secondo l'art. 12 dei *Principi fondamentali*: “1. Gli statuti devono riconoscere il diritto alla libera prestazione dell'attività sportiva; 2. Il vincolo sportivo è a tempo determinato. Gli statuti dovranno prevederne la congrua e ragionevole durata. Le condizioni e le modalità di svincolo sono disciplinate dai regolamenti organici, in relazione alle peculiarità delle singole discipline sportive”. Con questo articolo, il CONI ha inteso salvaguardare, da un lato, il principio della libera prestazione dell'attività sportiva, ma dall'altro ha continuato a riconoscere la persistenza del vincolo, sia pure a determinate condizioni.

¹⁶ In proposito, va ricordata la sentenza Bernard, 16 marzo 2010, secondo cui “il governo italiano ritiene che un sistema di indennizzo possa essere considerato quale misura proporzionale ai fini del conseguimento dell'obiettivo consistente nell'incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori sempre che l'indennità sia determinata sulla base di parametri ben definiti e calcolati in funzione degli oneri sostenuti dalla società che ha provveduto alla formazione.... il governo medesimo sottolinea che la possibilità di pretendere una ‘indennità di formazione’ riveste importanza particolare soprattutto per le piccole società che dispongono di strutture e bilanci limitati”. Si veda, in particolare vedi M. COLUCCI, M.J. VACCARO (a cura di), *Vincolo sportivo e indennità di formazione*, cit., utile anche per la vasta panoramica sul vincolo nelle varie Federazioni.

Ancora, sono state previste modalità di svincolo “per giusta causa”, in base alle quali non sempre doveva essere riconosciuto il premio di addestramento in favore delle società.

Senza dubbio, i correttivi operati hanno mitigato la portata dell’istituto, cercando di realizzare il bilanciamento tra gli interessi dei club e quelli degli atleti. Tuttavia, la possibilità che a questi ultimi non fosse concesso di scegliere in autonomia il sodalizio presso cui prestare la propria attività, anche se circoscritta a un determinato periodo di tempo, violava sia il diritto alla libera prestazione dell’attività sportiva (sancito in leggi – nella stessa L. 91/81, art. 1 -, atti e regolamenti), sia diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, come quello all’autodeterminazione dell’individuo (art. 2 Cost.), o anche il diritto di associazione (art. 18 Cost.), oltre che le direttive dell’UE, le pronunce della Corte di giustizia e le varie dichiarazioni dei diritti.

E anche i meccanismi di svincolo, per quanto inseriti correttamente in linea di principio, si sono rivelati spesso complessi, scoraggiando soprattutto i giovani che, piuttosto che intraprendere le contorte e lunghe procedure, hanno deciso di abbandonare lo sport. E non può non ravvisarsi, in questo, il pregiudizio proprio riguardo alla pretesa finalità di salvaguardia del futuro dello sport e di formazione dei giovani per le quali il vincolo avrebbe dovuto essere strumento.

Un altro dubbio di legittimità, a lungo dibattuto, è stato quello inerente alla differenza di trattamento tra professionisti *ex lege* 91/81 e non professionisti/dilettanti/professionisti di fatto. A seguito della sentenza Bosman¹⁷, il riconoscimento della natura di “lavoratore” in capo agli sportivi inquadrati come professionisti dalle rispettive Carte Federali, aveva portato all’abolizione del vincolo sportivo solo per queste categorie¹⁸.

Dal che, l’inasprirsi della disparità di trattamento nei confronti del professionista di fatto¹⁹: soggetti che svolgevano, di fatto, la medesima attività sottostavano a trattamenti diversi e i secondi vedevano limitata la loro libertà contrattuale (all’epoca ben lontana dall’essere tutelata, seppur già si sollevavano diverse voci in proposito²⁰) e, di riflesso,

¹⁷ Si ricorda che per gli atleti professionisti il vincolo sportivo è stato abolito con L. 18 novembre 1996, n. 586, emanata sulla scia della sentenza Bosman. La legge in parola definiva l’istituto del vincolo “una limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta professionista” e novellava l’art. 6 della L. 91/81.

¹⁸ Si ricorda, in proposito, che solamente 4 Federazioni avevano istituito il settore professionistico e, quindi, la stragrande maggioranza degli atleti (anche quelli delle massime categorie e di interesse nazionale e l’intero settore femminile) erano considerati professionisti di fatto e inseriti nella macrocategoria dei dilettanti e, come tali, sottoposti a vincolo sportivo per inapplicabilità espressa, nei loro confronti delle disposizioni di cui alla L. 91/81. Con riferimento al settore femminile, si tiene a precisare che, sulla scia della Riforma, la FIGC ha fatto da apripista. In proposito cfr. la delibera n. 226/A del 26 aprile 2022 (<https://www.figc.it/media/162807/226-modifica-noif-professionismo-femminile.pdf>) con la quale la FIGC disponeva la modifica dell’art. 28, punto 1, NOIF prevedendo che, a far data dal 1° luglio 2022, le calciatrici di serie A sono considerate come professioniste, al pari dei colleghi maschi, seppur con livelli salariali assolutamente diversi: “Sono qualificati professionisti i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile”.

¹⁹ Il vincolo, per quanto ridimensionato, continuava a rappresentare quindi una palese violazione dell’art. 3 Cost., portatore del principio della pari dignità sociale dei cittadini e del principio di uguaglianza, in quanto realizza una discriminazione tra i professionisti, dichiarati tali dalle Federazioni, e tutti gli altri sportivi, a prescindere dalla sostanza del rapporto in essere.

²⁰ La disparità di trattamento perpetuata nei confronti dei professionisti di fatto è stata a sua volta alla base di accessi dibattiti sulla natura della prestazione lavorativa sportiva, oggi risolti con la Riforma.

poteva configurarsi anche nei loro confronti una violazione del principio della libera circolazione dei lavoratori.

Nato inizialmente con l'intento di tutelare i club per salvaguardarne l'operato e le risorse investite nella formazione dell'atleta e per garantir loro una certa "fedeltà", l'utilizzo che del vincolo è stato fatto negli anni ha realizzato una grave deviazione dagli intenti iniziali e potenziali: il vincolo sportivo si è, cioè, evoluto nella direzione "sbagliata", andando a configurarsi, progressivamente, come un istituto rimesso all'arbitrio (più che all'autonomia) delle Federazioni e fortemente limitativo della libertà dell'atleta di scegliere come - e in favore di chi - esercitare la propria attività sportiva (specie se valutata nella sua sostanza e non in base ai parametri formali posti dalla L. 91/81).

3. Il nuovo lavoro sportivo e il vincolo

Le voci che, per lungo tempo, hanno alimentato il dibattito sulla legittimità del vincolo sportivo hanno finalmente trovato ascolto. Si è trattato dell'ulteriore conseguenza della presa di coscienza del legislatore circa l'inadeguatezza della regolamentazione del lavoro sportivo rispetto al mutato contesto sociale e alle reali dimensioni raggiunte dal fenomeno, nonché al corretto inquadramento della prestazione sportiva²¹.

La necessaria revisione del lavoro sportivo in termini sostanziali – teorizzata e argomentata da tempo e oramai necessaria – è stata operata dal D.Lgs. 36/2021²² e successive modifiche²³ ed è finalmente entrata in vigore, nonostante tutte le difficoltà legate al rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo e al dovuto adeguamento delle diverse carte federali.

Oggi, è lavoratore sportivo chi esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico e "(...) anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale" (art. 25, D.Lgs. 36/2021 come modificato).

I pregi della nuova veste del lavoro sportivo sono evidenti: abbattimento della distinzione basata su criteri formali; conseguente apertura anche al lavoro sportivo femminile; ampliamento dell'ambito di applicazione soggettivo delle nuove disposizioni a "ogni tesserato"; recupero della categoria del "volontario" (che non percepisce alcun tipo

²¹ M.F. SERRA, *L'autonomia sportiva ai tempi dell'emergenza sanitaria da COVID-19*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, n. 1/2020, dove si è argomentato come gli intenti della L. 86/2019 (L. 8 agosto 2019, n. 86, in G.U. Serie Generale n. 191 del 16 agosto 2019) si siano resi ancora più evidenti e urgenti a seguito dell'emergenza pandemica.

²² D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, Attuazione dell'articolo 5, recante "Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo", in G.U. 18 marzo 2021, n. 67.

²³ D.Lgs. del 5 ottobre 2022, n. 163, in G.U., Serie Generale, del 2 novembre 2022, n. 256 e D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, in G.U. 4 settembre 2023, n. 206; L. 10 agosto 2023, n. 112, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025", in G.U. 16 agosto 2023, n. 190.

di corrispettivo)²⁴. Ma in particolare e per quanto di interesse in questa sede, tale nuova veste fa emergere la totale incompatibilità della permanenza del vincolo sportivo con l'attuale assetto.

Inquadrare in termini lavoristici la prestazione sportiva esercitata dietro corrispettivo rende ingiustificabile la previsione di “quel rapporto che si instaura tra società e/o associazione sportiva in base al quale l'atleta si obbliga a prestare la propria attività solo ed esclusivamente in favore di tale società/associazione, senza possibilità - o, comunque, non senza difficoltà - di cambiare prima del termine del periodo stabilito dal vincolo”.

Lo sportivo – *rectius*, il tesserato – è un lavoratore e, come tale, deve godere di tutte le tutele riconosciute ai lavoratori ordinari. E questo vale anche nonostante la revisione in termini di “a tempo determinato” dell'istituto, cui si è accennato. La già teorizzata – e concretizzata per i professionisti – limitazione della libertà contrattuale dell'atleta è oggi applicabile al “tesserato in generale”, in quanto lavoratore con regolare contratto e questo comporta, necessariamente, l'abolizione dell'istituto più longevo e radicato del sistema sportivo.

4. Le questioni ancora controverse: il “tesserato in generale”

Nonostante quanto appena osservato e nonostante la rivisitazione dell'istituto conceda al tesserato, senza dubbio, maggior potere e dignità²⁵, tuttavia, non sembra potersi parlare a pieno di “abolizione”. Nella realtà dei fatti, l'istituto parrebbe esser stato, più che abolito, nuovamente “rimodulato”. L'art. 31 del D.Lgs. 36/2021²⁶ ha stabilito che “Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito”.

Ancora, la L. 112/2023 ha disposto che, con decorrenza da luglio 2023, “anche al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applica agli atleti che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica, per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando

²⁴ Si rimanda, per una disamina più dettagliata, a M.F. SERRA, *Le nuove prospettive dello sport alla luce della riforma 2020*, in *Atti del III Forum Internazionale del Gran Sasso*, 2020; EAD., *La Riforma dello sport tra luci e ombre e un futuro incerto*, in *Lancillotto e Nausicaa*, 2021; EAD., *La Riforma del lavoro sportivo*, cit.

²⁵ Dignità che lo stesso art. 25, comma 1 *bis*, D.Lgs. 36/2021 vigente, sancisce espressamente: “La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport”.

²⁶ Come modificato dal D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40”, in G.U. 4 settembre 2023, n. 206.

i premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021”.

Ecco perché abbiamo osservato che, probabilmente, non può parlarsi di abolizione “totale”²⁷, poiché non riguarderà la totalità dei “tesserati”.

A questo punto, infatti, il *discrimen* precedentemente esistente tra professionisti *ex lege* 91/81 e dilettanti (intesi come macrocategoria) viene sostituito con quello tra tesserati con contratti di lavoro²⁸ e tesserati senza vincoli contrattuali: i secondi rimangono soggetti al vincolo sportivo, anche se viene loro riconosciuta la possibilità di manifestare la propria volontà di svincolarsi entro termini precisi (stabiliti dalle diverse Federazioni²⁹), decorsi i quali il soggetto decade dalla possibilità di esercitare tale nuovo – o meglio, finalmente riconosciuto – diritto.

Pertanto, stando a tale nuova disciplina, al tesserato privo di rapporto di lavoro professionistico sarà riconosciuto un diritto a recedere – anche se forse, non versando in ipotesi “contrattuali”, anche questa scelta terminologica non è tra le più felici – dal vincolo (associativo?) da esercitarsi entro un termine perentorio. In mancanza di tale esercizio, il tesseramento si rinnova automaticamente, anche se il soggetto potrà comunque chiedere di tesserarsi presso altra società, ma solo previo accordo con la società/associazione presso cui era tesserato per la stagione precedente. Sia che tale diritto venga esercitato sia nell'ipotesi contraria, è stata confermata la corresponsione di premi in favore della società di provenienza, il cui importo viene calcolato, come in precedenza, sulla base di parametri come l'età e la categoria di appartenenza.

Ci si chiede, dunque, pur non potendo negare la maggiore ragionevolezza della durata del vincolo sorto a seguito del tesseramento e il maggior potere riconosciuto al tesserato nel diritto di manifestare la propria volontà di cambiare società/associazione senza vedersi opposto un rifiuto, cosa cambi, nella sostanza, rispetto al precedente assetto.

Inoltre, per le società/associazioni minori o meno abbienti, potrebbe non essere possibile far fronte alla corresponsione del premio dovuto, come parametrato. In tal modo, il rischio è quello che la scelta del tesserato, anche se libera, possibile ed esercitata correttamente, possa, nella pratica, risolversi in un “nulla di fatto”. Da questo discende che la pretesa “abolizione” del vincolo sportivo probabilmente tale non sia nei fatti e che, semplicemente, sembrerebbe essersi modificata la terminologia utilizzata, ancorando la permanenza dell'istituto alla sussistenza o meno di vincoli contrattuali e i premi a parametri prestabiliti.

²⁷ Sia consentito ancora il rinvio a M.F. SERRA, *La Riforma del lavoro sportivo*, cit.

²⁸ Per i quali il vincolo seguirà le sorti del contratto.

²⁹ A titolo di esempio, la Federazione Italiana Pallavolo ha previsto che il tesseramento – quindi, il vincolo - abbia durata annuale e che, salvo diritto di recesso (da esercitarsi entro il 31 marzo di ogni anno a mezzo PEC), si rinnovi automaticamente per la stagione successiva. Per l'ipotesi di stipula di un contratto di lavoro sportivo, il tesseramento seguirà le vicende del contratto. La FIPAV ha anche previsto 3 premi: il Premio di Compensazione, dovuto in ogni ipotesi di “recesso” esercitato nei termini, il Premio di Formazione tecnica e il Premio di Tesseramento, dovuti eventualmente e a seconda dei casi. Si veda la delibera n. 253 del 23 dicembre 2023, con cui la FIPAV ha modificato l'art. 10 ter, comma 3, del proprio Statuto, <https://guidapratica.federvolley.it/tesseramento/la-nuova-riforma/la-nuova-riforma.pdf/view>.

La configurazione di cui alla Riforma è senza dubbio più corretta, ma non salva dunque il tesserato “in generale” né, tantomeno, il volontario. L’essenza del volontariato risiede nella libertà di scegliere per chi prestare volontariamente la propria attività. Lo sport nasce proprio sulla base del volontariato e ne è la più grande espressione, anche se poi si è declinato in termini lavorativi nel corso della sua storia ed evoluzione.

5. Ulteriori considerazioni sulla nuova configurazione del vincolo

Ma in termini generali, a prescindere da quanto sopra, vanno anche operate altre considerazioni. A ben guardare, nessun lavoratore “ordinario” è sottoposto a vincoli simili a quello derivante dal tesseramento. I lavoratori “ordinari” hanno diritto di recedere (salvo debito preavviso) dai propri contratti di lavoro in qualsiasi momento e per qualsivoglia motivo. Cosa che, invece, è preclusa al “tesserato” – sia “in generale” sia “a contratto” – anche nell’ottica della Riforma. Anche in questo senso, allora, si può mettere in discussione la totale “abolizione” dell’istituto come scelta terminologica. Tuttavia, sotto diverso profilo, va tenuto conto della peculiarità della prestazione sportiva. La garanzia di una certa fedeltà del tesserato al club, quanto meno per la durata della stagione agonistica in corso, è necessaria per tutelare quest’ultimo da improvvise e incontrollate/incontrollabili “carenze di organico” e anche, quindi e in generale, per il buon andamento delle competizioni e il loro regolare svolgimento.

Pertanto, devono essere necessariamente previsti tanto una sorta di “vincolo” quanto la corresponsione di premi e indennità, perché occorre realizzare il giusto bilanciamento tra gli interessi delle parti in gioco. Diversamente opinando, potrebbe derivare una serie di pregiudizi, non solo societari ma all’intero sistema sportivo. La “natura” del vincolo sportivo, quindi, ancora non sembra di immediata percezione e parrebbe destinata, almeno per il momento, a rimanere “controversa”. Tuttavia, nella sua rivisitazione può ravvisarsi un tentativo di recupero della *ratio* iniziale dell’istituto – la cui riuscita è ancora da valutare – e una maggiore consapevolezza della dovuta tutela della dignità del tesserato, sia esso lavoratore o “in generale”, in linea anche con il riconoscimento dello sport come diritto costituzionalmente garantito a seguito della modifica dell’art. 33 Cost.³⁰ e con la disposizione di cui all’art. 25, comma 1 *bis*, D.Lgs. 36/21 come modificato.

³⁰ “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.